



CITTA' DI LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

**SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Unità Patrimonio

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

INDICE

Articolo 1	-	Requisiti per l'assegnazione
Articolo 2	-	Assegnazione orto urbano
Articolo 3	-	Durata della concessione
Articolo 4	-	Norme agronomiche
Articolo 5	-	Divieti al concessionario
Articolo 6	-	Obblighi del concessionario
Articolo 7	-	Raccolta di acqua piovana
Articolo 8	-	Orari
Articolo 9	-	Responsabilità verso i terzi
Articolo 10	-	Cauzione
Articolo 11	-	Revoca della concessione
Articolo 12	-	Norme igiene pubblica
Articolo 13	-	Spese
Articolo 14	-	Azione di controllo
Articolo 15	-	Modifiche al regolamento
Articolo 16	-	Norme finali

PREMESSA

L'amministrazione Comunale intende intraprendere ogni iniziativa atta a stimolare l'aggregazione e la socializzazione attraverso varie attività, utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili nel territorio.

Gli orti urbani rappresentano una delle opportunità di aggregazione e di attività individuale atte a stimolare il benessere psico-sociale dei cittadini lissonesi e anche di integrazione al reddito per le famiglie in difficoltà economica.

I terreni su cui insistono gli orti urbani sono di proprietà comunale.

Gli orti vengono assegnati in concessione secondo i criteri del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, che rimane comunque proprietaria degli orti comunali, con il presente atto intende regolamentare tutta la problematica inerente la loro assegnazione e gestione.

Il presente regolamento norma i rapporti tra Amministrazione Comunale e Cittadini richiedenti o assegnatari di orto urbano, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti esistenti e di quelli di futura realizzazione.

Articolo 1 – Requisiti per l'assegnazione

Per poter avere in concessione un orto urbano occorre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Lissone;
- essere pensionati o maggiorenni fino a 30 anni di età;
- non essere agricoltori a titolo principale;
- non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Lissone o in altri Comuni della provincia;

Per ciascuna famiglia anagrafica è possibile presentare una sola domanda di assegnazione.

L'orto deve essere coltivato dalle persone assegnatarie come indicato nel successivo art.2.

Articolo 2 – Assegnazione orto urbano

Gli orti urbani sono concessi ai cittadini che ne fanno domanda a seguito della pubblicazione di avvisi di bando, che fissano procedure, modalità, tempi e documenti necessari per presentare la domanda; le condizioni di utilizzo degli orti; i criteri di assegnazione.

La concessione degli orti comunali è effettuata in base alle graduatorie formate a conclusione del bando.

Il bando per l'assegnazione degli orti è pubblicato di norma ogni anno.

La graduatoria resta valida fino al bando successivo.

I titolari di una precedente concessione di orto, collocati nella graduatoria in una posizione non superiore al numero degli orti messi a bando, con regolare gestione della concessione nel rispetto dei regolamenti vigenti, hanno diritto di prelazione nell'assegnazione dell'orto, potendo optare per lo stesso orto di cui erano precedentemente concessionari.

In caso di rifiuto dell'appezzamento d'orto disponibile all'atto dell'assegnazione il richiedente viene automaticamente cancellato dalla graduatoria.

Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

CRITERI PREFERENZIALI		
CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fasce di età del richiedente	da 18 a 30 anni	2
	da 31 a 45 anni	4
	da 46 a 50 anni	6
	da 51 a 55 anni	8
	Oltre i 55 anni	10
Numero di componenti per nucleo familiare	1 persona	5
	2 persone	3
	3 persone e oltre	2
	presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo)	5
Fascia ISEE familiare	fino a € 12.000,00	10
	da € 12.001,00 a € 15.000,00	6
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
	da €. 20.001,00 a € 25.000,00	2
	oltre € 25.000,00	0

Ad avvenuta approvazione della graduatoria, la concessione dell'orto urbano verrà effettuata con atto di determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.

Il canone annuo è stabilito in 1,00 €/mq., l'importo sarà aggiornato annualmente o sulla base degli indici ISTAT e dovrà essere versato, in un'unica soluzione entro il 30 settembre dell'anno in corso.

Sempre entro il 30 settembre, il concessionario verserà al Comune di Lissone un anticipo sulle spese per l'erogazione dell'acqua potabile che sarà computata in rapporto alla dimensione dell'orto, spese che non rientrano nel canone annuo sopra indicato.

Il saldo di quanto effettivamente dovuto per le spese verrà versato dal concessionario entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Durata della concessione

La concessione ha durata di 15 anni, fatta salva la possibilità di revoca da parte dell'Ente per i motivi riportati all'art. 11 e fatta salva la possibilità di rinuncia da parte dell'assegnatario con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari, da inviarsi al Settore Pianificazione e Gestione del Patrimonio, con preavviso formale di almeno 30 giorni.

In caso di revoca subentra nella concessione il primo dei richiedenti in graduatoria.

Al termine del quindicesimo anno, se ancora interessati agli orti, i concessionari devono ripresentare regolare domanda di rinnovo.

Le domande accolte in sede di bando, ma non soddisfatte per insufficienza di lotti, andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni.

In caso di decesso dell'assegnatario la concessione potrà essere trasferita al coniuge o al convivente o altro componente del nucleo familiare presente nello Stato di Famiglia sempre se in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

La concessione sarà trasferita su richiesta formale dello stesso che dovrà avvenire entro 60 giorni dal decesso dell'assegnatario. In caso di rinuncia l'orto sarà assegnato al primo degli aventi diritto.

Nel caso di disdetta, il terreno dovrà essere lasciato libero e sgombro da ogni oggetto privato.

Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate e il precedente concessionario non potrà accampare alcuna richiesta di risarcimento su di esse.

L'Amministrazione Comunale, in caso di pubblica utilità o in caso di sopravvenute esigenze relativamente le aree interessate dagli orti comunali può, con preavviso di 180 giorni, revocare la concessione senza alcun indennizzo per i concessionari salvo la restituzione della cauzione, se prestata.

Articolo 4 – Norme Agronomiche

Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di

piccoli insetti e animali utili all'agricoltura e all'uomo causati dall'uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, il Comune di Lissone, nell'intento di sensibilizzare i suoi cittadini ad un rapporto di rispetto nei confronti dell'ambiente, della terra, dell'uomo, indica con il presente regolamento le metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare:

- la concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
- per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio;

E' comunque fatto divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati e specie esotiche.

Articolo 5 – Divieti al Concessionario

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo; il concessionario non può subconcedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, che non possono avvalersi di mano d'opera retribuita.

In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti.

Nel solo caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o il convivente o altro componente del nucleo familiare presente nello Stato di Famiglia può fare richiesta di subentrare nella concessione, sempre se in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Al concessionario dell'area è fatto divieto di:

- svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola;
- aggiungere altre strutture o costruzioni non previste nel presente regolamento né modificare quelle esistenti;
- circolare all'interno dell'area, con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune;
- lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
- tenere animali in forma stabile entro il proprio lotto;
- coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
- commercializzare sotto qualsiasi forma i prodotti derivanti dalla lavorazione dell'orto assegnato;

- i depositi per attrezzi non dovranno contenere bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- eventuali coperture tipo serra, la cui altezza massima consentita è di m. 1,50, tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm. dai confini della particella orticola;
- occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati o siepi;
- scaricare materiali inquinanti, provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti regolamenti comunali.

Articolo 6 – Obblighi del Concessionario

Il concessionario si impegna ad assumere a suo carico i seguenti obblighi:

- 1) ottemperare al pagamento del canone entro, i termini stabiliti, e delle altre spese dovute;
- 2) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare le formazioni di pozze di acqua piovana lungo i percorsi pedonali;
- 3) l'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà comportare formazione di ristagni;
- 4) mantenere pulito l'appezzamento in godimento e i sentieri d'accesso;
- 5) gli attrezzi e altri oggetti non dovranno essere abbandonati sul terreno;
- 6) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- 7) non irrigare il lotto di terreno con acqua derivante dall'acquedotto comunale nei periodi e negli orari in cui vige il divieto disposto con ordinanza sindacale, razionalizzando la risorsa idrica rispetto all'effettivo bisogno, evitando inutili sprechi;
- 8) di procedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
- 9) non accendere fuochi in luogo, per alcun uso, né per bruciare sterpaglie;
- 10) mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari contigui.
- 11) aderire all'apertura dell'orto al pubblico nel merito di eventuali iniziative folkloristico – culturali di promozione e informazione con il coinvolgimento delle scuole che potranno essere richieste dall'Amministrazione Comunale;
- 12) vigilare sull'insieme degli orti, segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- 13) accettare e rispettare il presente regolamento;
- 14) la messa a dimora di alberature da frutto o ornamentali è consentita esclusivamente in vaso.

Articolo 7 – Raccolta di acqua piovana

Su ogni appezzamento è consentito ubicare n. 2 bidoni per la raccolta dell'acqua piovana, in materiale plastico della capacità massima di litri 100.

I contenitori dovranno essere svuotati periodicamente e dovranno essere coperti con rete antizanzare o mediante idonei coperchi, al fine di evitare il ristagno dell'acqua che favorirebbe il proliferare delle zanzare.

Articolo 8 – Orari

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

L'irrigazione deve essere effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:30 alle ore 21.00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

Articolo 9 – Responsabilità verso i terzi

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/ e cose all'interno degli orti urbani, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza di animali.

Articolo 10 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento il concessionario verserà, al momento della stipula della concessione, una cauzione pari a € 50,00 infruttiferi.

Il deposito verrà incamerato a titolo di penale in caso di inadempienza salvo separato risarcimento dei danni.

Articolo 11 – Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto alla revoca del contratto per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani, o per alienazione dell'area stessa.

In ogni caso, tale circostanza verrà comunicata al concessionario con almeno 180 gg di preavviso, mediate lettera raccomandata.

Trascorso detto termine il concessionario dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del comune senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.

Il concessionario verrà inserito con priorità, qualora richiesto dallo stesso, per altre segnalazioni.

Inoltre la concessione potrà essere revocata se:

- a) l'area risulterà incolta per la durata di un anno solare ,senza giustificato motivo preventivamente comunicato per iscritto all'ufficio competente, ovvero sporca e disordinata;
- b) a seguito di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto di quanto prescritto agli articoli 4, 5, 6, e 7;
- c) non c'è stata ottemperanza alle richieste dell'Amministrazione nei termini stabiliti;
- d) in caso di morosità nel versamento del canone annuo di concessione, nonché delle quote spese previste all'art. 2.

La revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario.

Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

Articolo 12 – Norme d'igiene pubblica

Il concessionario oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento dovrà attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

Deve inoltre provvedere alla corretta suddivisione dei rifiuti prodotti dalla lavorazione dell'orto e a conferirli presso la piattaforma ecologica.

Articolo 13 – Spese

Tutte le spese, derivanti dall'atto che verrà stipulato con l'Amministrazione Comunale, saranno a carico del concessionario.

Articolo 14 – Azione di controllo

Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente regolamento è affidato alla Polizia Locale in collaborazione con il Settore Pianificazione e Gestione del Patrimonio. La Polizia Locale è deputata ad irrogare sanzioni amministrative, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte dei concessionari, nella misura minima di € 25,00 e massima di € 100,00.

Articolo 15 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate, nonché in base a nuove norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Articolo 16 – Norme finali

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di concessione.